



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 19/11/2015

COMUNE DI VILLA CASTELLI

Acquisizione immobili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SETTORE ESPROPRI

PREMESSO:

- che con delibera di G.M. n. 45/2001 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione della piazza pubblica tra via Umbria - Ceglie - Friuli Venezia Giulia e Campania";
- che con Decreto di occupazione temporanea d'urgenza n. 24 del 07/05/2001, emesso dal Dirigente dell'U.T.0 si disponeva l'occupazione dei terreni interessati dai lavori. Per tali superfici occupate, dalla documentazione agli atti, il Comune di Villa Castelli non ha mai indennizzato i proprietari;
- che i comproprietari delle particelle 183 e 1391 del foglio 10 del Catasto Terreni del Comune di Villa Castelli, hanno proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, contro l'Ente comunale a causa delle espropriazioni subite suite stesse particelle nel corso della realizzazione dei lavori in oggetto, per ottenere la riduzione in pristino dei luoghi con il risarcimento del danno della mancata disponibilità degli stessi per il periodo in cui il Comune si è mantenuto nel possesso degli stessi ovvero il risarcimento del danno a seguito dell'irreversibile trasformazione;
- che con sentenza TAR Lecce 2242/2013, si condannava il Comune di Villa Castelli a corrispondere all'avente diritto una somma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42-bis, comma 3, ossia pari al 5% sul valore dell'area, per il periodo di illegittima occupazione; per il periodo di legittima occupazione va invece corrisposto nella misura di un dodicesimo del valore dell'area per ogni anno. La stessa sentenza prevede che la somma dovuta a titolo risarcitorio deve "essere rivalutata alla data della presente sentenza e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi legali da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata a partire dal valore attribuito al bene al momento dell'illegittima occupazione con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo e ciò fino al soddisfo";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2015, si provvedeva a riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del RUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 67.616,14 derivante dalla sentenza del TAR Lecce n. 2242/2013 e per la causa pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce per l'occupazione legittima per l'esproprio di che trattasi;
- che con la stessa deliberazione di C.C. n. 7 del 26/02/2015 si stabiliva di procedere, stante il persistere dell'interesse pubblico sulle aree di proprietà dei sig.ri Caliandro + altri, all'acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile delle aree stesse (fg. 10 p.11a 183 di mq. 3065 e p.11a 1391 di mq 679), così come stabilito dall'art. 42 bis del DPR n° 327/2001 introdotto dall'art. 34, comma 1 L. n° 111/2011;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica Settore Espropri provvedeva in data 27/05/2015 alla redazione del piano particellare d' esproprio, compost° dalla planimetria catastale, dall'elenco delle ditte

proprietarie delle aree interessate dai lavori e dalla relazione tecnico estimativa con la quale venivano valutate le aree oggetto di esproprio in ottemperanza alla sentenza TAR Lecce 2242/2013, che condannava Il Comune di Villa Castelli a corrispondere all'avente diritto una somma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42-bis, comma 3, ossia pari al 5% sul valore dell'area, per il periodo di illegittima occupazione; per il periodo di legittima occupazione va invece corrisposto l'indennità nella misura di un dodicesimo del valore dell'area per ogni anno. La stessa sentenza prevede che la somma dovuta a titolo risarcitorio deve "essere rivalutata alla data della presente sentenza e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi legali da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata a partire dal valore attribuito al bene al momento dell'illegittima occupazione con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo e ciò fino al soddisfo";

- che il predetto piano particellare di esproprio redatto ai sensi dell'art. 42/bis del DPR 327/2001 ed in ottemperanza di quanto dettato dalla sentenza del TAR Lecce n. 2242/2013, prevede la corresponsione ai proprietari delle somma di € 90.957,28, come appresso specificato:

- € 15.033,38 quale indennizzo ex art. 50 DPR 327/2001;

- 55.924,16 quale indennizzo ex art. 42 bis DPR 327/2001;

- € 19.999,74 quale rivalutazione somme art. 42 bis DPR 327/2001 (dal 07/06/2006 al 31/08/2015);

oltre ad € 8.686,00 per spese di imposte di registro, trascrizione volturazione e notifiche Decreti di Acquisizione:

- che il Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Espropri in data 29/05/2015 provvedeva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, a dare avviso di avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio di beni utilizzati per pubblico interesse - art. 42 bis del DPR 327/2001, a tutti i proprietari interessati dalle aree occupate durante l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione della piazza pubblica tra via Umbria - Ceglie - Friuli Venezia Giulia e Campania", contraddistinte al Catasto Terreni del Comune di Villa Castelli al fg. 10 p.11e 183 e 1391;

- che nello stesso avvio del procedimento ai proprietari delle aree e ad ogni altro interessato, venivano concessi 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, per far pervenire presso l'Ufficio Espropri dell'Ente, eventuali osservazioni scritte;

- che alcuni dei proprietari delle suddette aree, con nota del 15/06/2015 acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/06/2015 al prot. n. 8033, proponevano alcune osservazioni consistenti nella richiesta di determinazione delle indennità spettanti secondo quanto stabilito dalla sentenza del TAR Lecce n. 2242/2013 passata in giudicato e nella richiesta di valutazione del valore venale dell'area secondo quanto stabilito dal CTU nell'ambito di un alto giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, per le stesse aree, tra il Comune di Villa Castelli e gli stessi proprietari;

- che il Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Espropri con nota prot. n. 9435/P del 15/07/2015 comunicava che la predetta osservazione circa la valutazione del valore venale come determinata dal CTU non poteva essere accolta per le motivazioni contenute nella stessa nota;

Visto:

- il piano particellare delle aree da acquisire ai sensi dell' art. 42/bis D.P.R. 327/01, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Espropri in data 27/05/2015;

- la deliberazione del Consiglio Comunale il 35 del 28/07/2015, si approvava il piano particellare di esproprio e lo schema del decreto di acquisizione redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Espropri, prendendo altresì atto che le indennità nel medesimo indicate potevano essere aggiornate alla data di concreta emissione dell'atto relativamente alle rivalutazioni come previsto nella predetta sentenza del TAR Lecce n. 2242/2013;

- il D.P.R. il 327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii.;

DECRETA

1. E' disposta l'acquisizione definitiva ai sensi dell'art. 42/bis D.P.R. 327/01, al patrimonio del Comune di Villa Castelli, con sede in Villa Castelli alla Piazza Municipio, 1, cod. fisc. 00205780745, dei beni immobili ricadenti nel Comune di Villa Castelli, in dipendenza dei lavori sopra citati, relativi ai terreni di seguito elencati:

- CALIANDRO Angela nata a Francavilla Fontana (BR) il 17/01/1944, ed ivi residente alla c.da Massimiano, s.n., c.f. CLNNGI44A57D761H, prop. 168/5040; CALIANDRO Angelo nato a Ceglie Messapica (BR) il 10/10/1936 e residente a Bari in via Robert Schuman, 15, c.f. CLNNGI36R10C424Q, prop. 105/5040; CALIANDRO Anna nata a Manduria (TA) il 23/06/1930 ed ivi residente alla via Manfredi, 20, c.f. CLNNA30H63E882M, prop. 168/5040; CALIANDRO Antonia nata a Ceglie Messapica (BR) il 17/08/1938 e residente a Villa Castelli (BR) in Pin77a Municipio, 13, c.f. CLNNTN38M57C424X, prop. 105/5040; CALIAN-DRO Coshno nato a Ceglie Messapica (BR) il 29/04/1940 e residente in Villa Castelli (BR) alla C.da Tagliavanti, c.f. CLNCSM40D29C424T, prop. 105/5040; CALIANDRO Giovanni nato a Francavilla Fontana (BR) il 23/11/1946 ed ivi residente alla via Di Vagno, 46, c.f. CLNGNN46S23D761H, prop. 588/5040; CALIANDRO Isabella nata a Ceglie Messapica il 06/12/1933 e residente a Scala (SA) in via Largo Monastero, 4, c.f. CLNSLL33T46C424E, prop. 105/5040; CALIANDRO Isabella nata a Bari il 20/07/1940 e residente a Villa Castelli (BR) alla c.da Montescotano, 97, c.f. CLNSLL40L60A662L, prop. 840/5040; CALIANDRO Isabella nata a Ceglie Messapica (BR) il 11/10/1933, residente a San Michele Salentino (BR) alla c.da Cotogni, s.n., c.f. CLNSLL33R51C424K, prop. 168/5040; CALIANDRO Maria nata a Ceglie Messapica (BR) il 12/05/1935 e residente a Scala (SA) in via Largo Monastero, 4, c.f. CLNMRA35E52C424F, prop. 105/5040; CALIAN-DRO Maria Raffaella nata a Francavilla Fontana (BR) il 26/11/1940 ed ivi residente alla via Di Vagno, 46, c.f. CLNMRF40S66D76,1Z, prop. 588/5040; CALIANDRO Paolo nato a Bari il 20/08/1982 e residente ad Ostuni (BR) alla Via R. Braico, 42/D, c.f. CLNPLA82M20A662T, prop. 210/5040; CALIANDRO Tommaso nato a Ceglie Messapica (BR) il 25/11/1942 e residente in Villa Castelli (BR) alla Piazza Municipio, 1, c.f. CLNTMS42S25C424V, prop. 105/5040; MARCHESE Anna nata a Roma il 04/12/1967 ed ivi residente alla via Fulvio Bernardini, 50, c.f. MRCNNA67T44H501M, prop. 180/5040; MARCHESE Giuseppe nato a Ficarra (ME) il 04/11/1937 e residente a Roma in via De Magistris, 101, c.f. MRCGPP37SO4D569M, prop. 660/5040; SALONNA Michele nato a Ceglie Messapica (BR) il 18/04/1942 ed ivi residente alla via P. Gatti, 54, c.f. SLNMEIL51D18C424Q, prop. 840/5040; terreno censito nel N.C.T. del Comune di Villa Castelli at fg. di mappa 10 p.11a 183 superficie acquisita mq. 3065, indennizzo pad a €. 74.640,99.

- CALIANDRO Paolo nata a Bari il 20/08/1982 e residente ad Ostuni (BR) alla Via R. Braieo, 42/D, c.f. CLNPLA82M20A662T, prop. 1/1, terreno censito nel N.C.T. del Comune di Villa Castelli al fg. di mappa 8 p.11a 1391 superficie acquisita mq. 670, indennizzo paria a e. 16.316,29.

2. Di corrispondere direttamente alle ditte proprietarie le indennità determinate ed accettate dalle stesse ditte proprietarie a depositare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi (ex. Cassa Depositi e Prestiti), le indennità d'acquisizione non condivise dalle stesse.

3. Il passaggio del diritto di proprietà al patrimonio del Comune di Villa Castelli, è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento diretto alle ditte proprietarie accettanti o al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi (ex cassa DD. PP).

4. Il presente Decreto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di Brindisi, volturato presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Catastale di Brindisi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificato alle ditte proprietarie.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

